



# COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POLISPORTIVO COMUNALE E RELATIVE ATTREZZATURE E PER LA CONCESSIONE IN USO DEI MEDESIMI.

### Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio del Polisportivo di proprietà comunale, sito in Pozzuolo capoluogo, e la concessione in uso del medesimo.

La Commissione di vigilanza dell'impianto sportivo si riunisce nella sede municipale.

### Art. 2

Il centro Polisportivo è gestito direttamente dall'Amministrazione comunale la quale provvede al funzionamento ed alla manutenzione dello stesso anche mediante apposito appalto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, la gestione del complesso o di parte di esso può essere concessa a Società sportive o ad Associazioni locali o privati che offrano idonee garanzie, sentita la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 6.

## NORME PER LA GESTIONE DIRETTA

### Art. 3

L'Amministrazione Comunale consente l'uso degli impianti a tutti gli Enti, Società e gruppi sportivi nonché alle Associazioni operanti nel territorio comunale di Pozzuolo del Friuli.

In occasione di manifestazioni a gare ufficiali, di allenamenti e di ritiri, organizzati direttamente dal C.O.N.I. o dalle Federazioni nazionali sportive o da Società ad esse affiliate, la Giunta Municipale potrà mettere a disposizione degli organizzatori gli impianti previa richiesta scritta che deve pervenire al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la manifestazione, gara, allenamenti, ritiri.

I rapporti con i richiedenti verranno regolati di volta in volta mediante scambio di corrispondenza o di apposita convenzione.

### Art. 4

Gli impianti sono concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata con deliberazione della Giunta Municipale in base al costo di esercizio, sia per le manifestazioni promosse con l'ingresso del pubblico a pagamento, sia per quelle ad ingresso libero, sia, infine, per gli allenamenti.

Gli impianti sportivi, vengono concessi in uso gratuito a tutte le Istituzioni Scolastiche del Comune.

Della conservazione, del buon uso degli impianti, della sicurezza degli utenti e dell'eventuale pubblico ammesso, sono responsabili rispet-

ivamente i dirigenti della Scuola, delle Società, Gruppi Sportivi e gli organizzatori delle manifestazioni.

Art. 4 bis

Compatibilmente con gli orari riservati per le attività indicate negli artt. 3 e 4, la Giunta Municipale può consentire l'uso degli impianti sportivi e delle relative attrezzature a tutta la popolazione del Comune, con l'obbligo però del pagamento di un diritto d'ingresso, quale rimborso spese, secondo la tariffa fissata dalla Giunta Municipale.

Art. 5

Le domande di concessione da parte di Enti indicati nell'articolo 3 vanno indirizzate al Sindaco del Comune e devono specificare l'uso che s'intende fare dell'impianto ed il genere della manifestazione.

Sulle domande decide la Giunta Municipale, sentita la Commissione di Vigilanza, fatta eccezione per i casi di particolare necessità e urgenza.

Costituiscono comunque requisiti di priorità nella concessione la dimensione della Società, Ente o Gruppo Sportivo richiedente che abbia sede nel territorio comunale, nonchè l'importanza della manifestazione sportiva che s'intende attuare.

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 6

Agli impianti sportivi è preposta una Commissione di Vigilanza composta:

- dal Sindaco e dall'Assessore allo Sport, che la presiede;
- da un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale ed eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno;
- da sei membri estranei al Consiglio Comunale designati dalle Associazioni e società sportive operanti nel Comune ed eletti dal Consiglio Comunale.

Alla surrogazione dei membri cessati per morte, dimissioni o decadenza del mandato della Società, si provvede nei modi e nelle forme previste per la loro nomina.

Funge da Segretario un componente della Commissione da questa designato.

La Commissione di vigilanza è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento di almeno metà dei componenti più uno in prima convocazione o in seconda l'intervento di almeno cinque componenti.



Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ogni adunanza viene redatto a cura del Segretario un sommario del processo verbale, una copia del quale è inviata alla Segreteria del Comune e l'altra conservata in apposito raccoglitore presso la sede della Commissione.

Spetta alla Commissione:

- formulare pareri sulle domande di concessione in uso degli impianti;
- vigilare sul buon funzionamento degli impianti sportivi e delle attrezzature relative;
- formulare tutti i suggerimenti, consigli e proposte ritenuti opportuni per una migliore utilizzazione degli impianti;
- dare all'Amministrazione Comunale pareri, eventualmente richiesti, in ordine alla gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature sulle domande di concessione in uso degli impianti.

La commissione di vigilanza resterà in carica fino alla scadenza dell'organo che l'ha eletta.

#### OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

##### Art. 7

Gli Enti, Società e Gruppi, che ottengono in concessione l'uso dei campi e degli impianti e delle attrezzature, sono tenuti:

- a) a non danneggiare i campi e gli impianti;
- b) a risarcire eventuali danni arrecati;
- c) a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e quelle che in seguito potranno venire emanate;
- d) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- e) a tenere all'interno degli impianti, durante il loro uso, personale di vigilanza proprio;
- f) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza, se necessari;
- g) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- h) ad adottare tutte le misure di sicurezza ed igieniche ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;
- i) a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possono derivare agli atleti, alle persone ed alle cose in seguito all'uso dell'impianto e attrezzature relative e ad eventuali indempienze degli utenti.

##### Art. 8

Nella domanda di cui al precedente art. 5, il richiedente deve dichiarare espressamente di sottostare agli obblighi ed ai divieti indicati nel precedente art. 7 e ad assumersi tutte le responsabilità ivi previste: allo scopo sarà predisposto apposito modulo dall'Amministrazione Comunale.

##### Art. 9

A garanzia degli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo e particolarmente per danni eventuali, i concessionari devono effettuare presso la Tesoreria Comunale una fidejussione - nella somma da de-



terminarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale.

L'entità della cauzione sarà determinata secondo l'importanza della manifestazione che sarà valutata dalla Giunta Municipale a suo insindacabile giudizio.

Il deposito provvisorio sarà restituito dopo cessato l'uso del campo e dell'impianto, previa dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante che non sono stati prodotti danni.

Art. 10

In tutti i casi è a carico dell'Associazione, Gruppo o Ente qualsiasi spesa per imposte, tasse o altro, inerenti all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione.

Art. 11

Possono accedere agli impianti sportivi per gli allenamenti solo gli atleti accompagnati dagli allenatori ufficiali o dai responsabili delegati per iscritto dall'Ente, Società o gruppo sportivo di appartenenza.

All'allenamento assiste d'obbligo o l'allenatore ufficiale o il responsabile delegato di cui al comma precedente.

R E S P O N S A B I L I T A'

Art. 12

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti nell'impianto sportivo e provocati dall'imprudenza degli atleti, così come non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi negli spogliatoi e nelle docce.

Art. 13

I danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, per negligenza o per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, devono essere indennizzati dai responsabili.


Art. 14

I rappresentanti degli enti, Società e Gruppi sportivi, che hanno in uso gli impianti e le attrezzature secondo le disposizioni del presente Regolamento, sono responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti partecipanti verso il personale addetto al campo ed impianto e verso il pubblico.

In qualsiasi momento verranno allontanati coloro che mantengono un contegno ~~non~~ non corretto o che comunque turbano il buon ordine.

Il Comune si riserva altresì il diritto di rifiutare l'ingresso a chi è incorso più volte nella sanzione di cui al comma precedente.

Art. 15



L'orario per gli allenamenti è stabilito dalla Giunta Municipale, tenendo conto delle esigenze della Società, Ente o gruppo sportivo richiedente, e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'orario viene comunicato tempestivamente agli Enti, Società e Gruppi Sportivi interessati.

#### Art. 16

Gli atleti devono attenersi strettamente all'orario stabilito, accedere al campo di gioco ed agli altri impianti in tenuta sportiva.

L'entrata e l'uscita dai campi ed impianti devono avvenire soltanto dalla parte prescritta.

#### Art. 17

L'assegnazione degli spogliatoi viene fatta alle Società interessate dal custode del Polisportivo, sentito il tecnico incaricato per l'uso degli impianti, tenuto conto del numero e della frequenza degli atleti agli allenamenti.

#### Art. 18

Gli Enti di cui all'art. 3 possono depositare nei magazzini del Polisportivo gli attrezzi di loro proprietà indicando le persone autorizzate a ritirarli per l'uso. Nessuna responsabilità assume l'Amministrazione Comunale in ordine alla conservazione ed al recupero di detti attrezzi.

#### Art. 19

Gli Enti di cui all'art. 3, rispondono di qualsiasi danno arrecato a terzi o agli attrezzi avuti in consegna o all'impianto ed al materiale in genere.


### COMPITI DEL PERSONALE

#### Art. 20

La direzione per la manutenzione degli impianti sportivi e delle attrezzature sono affidate all'Ufficio tecnico comunale.

Le mansioni di custode sono svolte da personale nominato dall'Amministrazione Comunale.

Spettano al custode i seguenti compiti:

- a) custodire la proprietà comunale a lui affidata impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, materiali, attrezzi o arredi di qualsiasi specie;
  - b) far rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle che successivamente potranno venire emanate in materia.
  - c) curare la buona manutenzione del macchinario e degli impianti, provvedendo immediatamente alle riparazioni che possono essere eseguite senza intervento di personale specializzato o avvertendo, in caso
- 

contrario, possibilmente per iscritto, l'Ufficio Tecnico Comunale.

- d) presentare all'Amministrazione Comunale relazioni scritte sullo andamento della gestione, formulando proposte, suggerimenti e consigli ritenuti utili per il miglioramento del servizio;
- e) impedire l'accesso ai campi di gioco a chiunque non sia munito di permesso del Sindaco. Il pubblico può assistere agli allenamenti dalle tribune.
- f) eseguire la pulizia periodica del recinto della pista e dello spazio riservato al gioco, estirpare e falciare le erbe anche nella parte esterna adiacente all'ingresso del campo, curare la conservazione e lo sviluppo delle piante e degli alberi, provvedere allo espurgo delle latrine e attendere alla continua conservazione in buono stato del recinto;
- g) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune e descritti in apposito inventario, con divieto di permettere la consegna, l'uso e l'esportazione senza autorizzazione scritta del Sindaco; sarà quindi tenuto responsabile di eventuali ammanchi degli attrezzi stessi;
- h) provvedere alla cilindratura degli spazi liberi ed al regolare mantenimento della loro superficie, asportando sassi e colmando buche e gli eventuali avvallamenti del terreno di gioco;
- i) presenziare a tutte le esercitazioni, giochi o manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo d'impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengono, denunciare immediatamente al Sindaco responsabile;
- l) sorvegliare l'accesso di servizio, vietandone l'accesso a persone non autorizzate;
- m) denunciare all'Ufficio Tecnico Comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti sportivi;
- n) espletare ogni altra mansione che sia inerente all'accurata custodia e manutenzione dell'impianto, attrezzature e materiali e diretta ad evitare abusi ed arbitri.

FORME PER LA CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI E DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE RELATIVE A ENTI, SOCIETA' E GRUPPI SPORTIVI.

Art.21

Nel relativo contratto devono contemplarsi la durata del rapporto costituito, i diritti e gli obblighi del concessionario, i patti e le condizioni fra cui:

divieto:

- di sub-concessione del campo e degli impianti, senza previa autorizzazione del Comune;
- di apportare miglioramenti e le addizioni, senza previo assenso della Amministrazione Comunale;

- 3) di utilizzazione del campo, dell'impianto e delle attrezzature per uso diverso da quello per il quale sono stati concessi, senza previo assenso.

L'obbligo:

- 4) di mantenimento della cosa in buono stato e di restituzione della cosa nello stesso stato in cui fu ricevuta;
- 5) di assunzione delle spese di manutenzione ordinaria degli stabili, attrezzi, utensili in dotazione agli impianti;
- 6) di assunzione delle spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriale, acqua, gas e riscaldamento;
- 7) di consentire l'uso dei campi ed impianti e delle relative attrezzature a tutti gli Enti, Società e Gruppi sportivi operanti nel territorio comunale previa comunicazione ed assenso da parte dell'Amministrazione;
- 8) l'Amministrazione stessa può richiedere l'uso dell'impianto stesso, compatibilmente con i programmi della Società e privato concessionario previo semplice avviso al concessionario delle modalità di svolgimento della manifestazione.

Art.22

I contravventori al presente regolamento od alle norme di polizia urbana, sono puniti con l'ammenda, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3/3/1934, n.383.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme vigenti in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme in esso contenute.

VISTO:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63/84 e successivamente modificato con deliberazione della G.M.n.226/84 e con deliberazione del C.C.n.234/84, nonchè con deliberazione del C.C. n.115/87.



VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

